

Giurisdizione e convenzioni urbanistiche

Rimedi in caso di inadempimento di una convenzione urbanistica

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza n. 974 del 19 aprile 2021

Il TAR Milano precisa che:

“nei confronti della convenzione urbanistica, in caso di inadempimento della parte pubblica o della parte privata, sono ammessi tutti i rimedi offerti dall'ordinamento al creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Pertanto, sono proponibili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l'azione civilistica di risoluzione dell'accordo e di risarcimento del danno, senza che possa considerarsi pregiudiziale a detta forma di tutela l'esperimento della classica azione di annullamento, tipica della giurisdizione generale amministrativa di legittimità, in relazione agli atti amministrativi mediante i quali si dichiarino sussistenti o meno le condizioni per addivenire alla risoluzione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2021, n. 612). Infatti, la convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento: così come previsto all'art. 11, c. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 trovano applicazione i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per gli aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 1 luglio 2009, n. 15388; Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324, 2.2.2012, n. 616, 2.8.2011, n. 4576)”.

Nel caso di specie è stata applicata la previsione di cui all'art. 1256 c.c., ai sensi del quale "l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"; al riguardo il TAR ricorda che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore deve possedere i caratteri dell'oggettività e dell'assolutezza, tali da costituire un ostacolo insormontabile all'adempimento non solo per un particolare debitore ma in genere per tutti i soggetti della medesima condizione ed è onere del debitore provare che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente ad esso non imputabile.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it